



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 3 maggio 2012:*

## **LEGGE 11 MAGGIO 2012 N.51**

### **DISPOSIZIONI PER CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

#### **Art. 1**

Dopo l'articolo 287 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti articoli:

“Art. 287 bis  
(associazione a delinquere di tipo mafioso)

1. Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
2. Chiunque promuove, dirige o organizza l'associazione di tipo mafioso è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione di quarto grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
3. L'associazione è di tipo mafioso quando l'attività criminosa degli associati è programmata al fine di commettere misfatti in San Marino o all'estero, di avvalersi di questi, della forza di intimidazione che deriva dal vincolo associativo della soggezione e dell'omertà imposte, per acquisire il controllo di attività economiche pubbliche o private, ovvero realizzare o procurare a sé o ad altri illecito arricchimento o ingiusti vantaggi, ovvero ancora impedire od ostacolare il libero esercizio dei diritti politici.
4. Chiunque, al fine di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali offre, chiede ovvero accetta di ricevere l'appoggio o il sostegno elettorale di soggetti appartenenti a un'associazione di tipo mafioso, è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
5. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di misfatti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un grado.
6. Se l'associazione è armata, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un grado.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

**Art. 287 ter**  
(Assistenza agli associati e all'associazione)

1. Chiunque, fuori dei casi cui all'articolo 287 bis o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici, dai diritti politici, dalla professione o arte.
2. La prigionia è aumentata di un grado se l'assistenza è prestata continuamente.
3. Non è punibile chi commette il fatto in favore del discendente, dell'ascendente o del coniuge.

**Art. 287 quater**  
(circostanze speciali di aggravamento e di attenuazione)

1. Per i misfatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 287-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata di due gradi.
2. Per i misfatti previsti all'articolo 287 bis e per i misfatti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori, fornendo un concreto contributo per l'accertamento dei fatti e per l'individuazione degli autori dei misfatti, la pena può essere diminuita fino a due gradi.
3. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle del precedente comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al precedente comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.”.

**Art. 2**

All'articolo 362 del Codice Penale ("*Favoreggiamento*") è aggiunto il comma 3 del seguente tenore:

"Quando l'aiuto è prestato a persona o persone partecipi di una associazione a delinquere di cui all'articolo 287 bis del Codice Penale, il giudice può aumentare la pena detentiva di un grado. La pena può essere aumentata di due gradi se l'aiuto ha carattere continuativo.”.

**Art. 3**

1. Al comma 3 dell'articolo 147 del Codice Penale (“Confisca”) dopo la menzione dell'articolo 249 viene aggiunta quella dell'articolo 287 bis, ter e quater.
2. Dopo l'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93 è inserito il seguente articolo:

“art. 5 bis  
(regime di segretezza per il misfatto di associazione di tipo mafioso)

1. Qualora si proceda per i misfatti di cui all'articolo 287-bis o per misfatti aggravati ai sensi del primo comma dell'articolo 287 quater del Codice Penale, il regime di segretezza dell'attività

istruttoria si protrae per il tempo strettamente utile al compimento degli atti necessari e non potrà superare i 12 mesi, prorogabili, per una sola volta, per ulteriori 6 mesi.

2. Salvo quanto previsto dal precedente comma, ai procedimenti per i misfatti indicati nel comma 1 si applicano le altre disposizioni dell'articolo 5 della Legge 17 giugno 2008 n.93.”.

#### **Art. 4**

1. Ad integrazione di quanto previsto dal Codice di Procedura Penale si stabilisce che, in un procedimento regolarmente iscritto nei registri della Cancelleria ed in fase istruttoria per reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, il Giudice inquirente può emettere e iscrivere negli atti del processo decreto motivato col quale autorizza ufficiali o agenti di polizia giudiziaria al possesso e impiego di strumenti tecnici di controllo, captazione e registrazione di fatti probanti, indicando i tempi e le modalità delle operazioni e del successivo rapporto. Si osservano le garanzie di difesa e le esigenze di segretezza di cui agli articoli 3 e 5 della Legge 17 giugno 2008 n. 93.

2. Il Giudice Inquirente provvede secondo quanto previsto dal comma precedente quando ciò torni necessario per l'accertamento della verità e a condizione che l'attività delegata non rientri fra quelle disciplinate dalla Legge 21 luglio 2009 n. 98 (Legge sulle intercettazioni).

3. Al primo comma dell'articolo 3 della Legge 21 luglio 2009 n. 98 è aggiunto il seguente punto:

12) misfatti di cui al primo comma dell'articolo 287 bis e ter del Codice Penale”.

#### **Art. 5**

1. E' abrogato il comma 3 dell'articolo 287 del Codice Penale, così come aggiunto dall'articolo 6 della Legge n.99/2010 ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

#### **Art. 6**

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 2012/1711 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Maurizio Rattini – Italo Righi*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*